Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1998

che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/198/CE)

(GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 1999/79/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999	L 27	22	2.2.1999
►**M2**	Decisione 2000/747/CE del Consiglio del 27 novembre 2000	L 302	63	1.12.2000
►**M3**	Decisione 2003/909/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003	L 342	49	30.12.2003

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1998

che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/198/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([1]), in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 95/252/CE ([2]),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 6 ottobre 1997 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga che gli è stata in precedenza concessa con la decisione 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 23 ottobre 1997 della domanda del Regno Unito;

considerando che con la decisione 95/252/CE il Regno Unito è stato autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1997 una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che detta misura di deroga è volta ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autoveicolo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing, nel caso in cui l'autoveicolo sia utilizzato a fini privati, e a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati dell'autoveicolo in questione;

considerando che l'obiettivo di tale restrizione del diritto a deduzione è di tassare in modo forfettario l'uso a fini privati degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi;

considerando che detta misura, riducendo gli obblighi amministrativi degli operatori che non sono così obbligati a tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati, costituisce una semplificazione della riscossione dell'imposta a norma dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che l'autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 1998, il che permetterà di valutare a quella data l'opportunità della misura di deroga nel contesto delle disposizioni comunitarie da adottare nel quadro di detto programma in materia di restrizioni del diritto a deduzione dell'IVA che grava su talune spese;

([1]) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

([2]) GU L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 19.

▼B

considerando che la misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal diritto a deduzione dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo il 50 % dell'imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese di noleggio o di leasing, nel caso in cui tale autoveicolo sia utilizzato a fini privati.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.

▼M2

Articolo 3

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma, della sesta direttiva IVA, o al più tardi il ►M3 31 dicembre 2004 ◄.

▼B

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.